

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELLE

STRUTTURE DELL'ASP LA QUIETE

CIG 72961941C3

tra

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona La Quietè (di seguito indicata Azienda)  
con sede in Udine via S. Agostino 7, C.F. e P.IVA 00267510303 in persona del  
Direttore Generale ....., visti i poteri di cui all'art. 15 dello statuto  
aziendale

e

l'impresa aggiudicataria .....

premessò che

- con determinazione n. .... del ....., giusti gli esiti dell'esperita gara, si  
affidava il servizio di ristorazione delle strutture dell'ASP La Quietè all'impresa  
.....

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto e durata

L'Azienda affida per il periodo di anni sei (6), a decorrere dal giorno ....., il  
servizio di ristorazione delle strutture dell'ASP La Quietè all'impresa .....che  
accetta senza riserva alcuna.

Art. 2 – Valore dell'appalto

L'importo complessivo di appalto è di € ..... - euro ...../..... - al netto dell'iva  
di legge, oltre € 9.626,00 di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali.

Art. 3 – Garanzie

L'appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ha

costituito con ..... la polizza fideiussoria n. .... di € .....

La garanzia sarà reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

#### Art. 4 – Danni a persone e/o cose

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile di eventuali danni verso terzi (a persone e/o cose) derivanti dall'attività svolta dal proprio personale e/o da personale incaricato dalla stessa, restando esclusa ogni responsabilità dell'Azienda al riguardo. Ai sensi di quanto previsto all'art. 34 del capitolato speciale descrittivo prestazionale, l'appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa con i massimali ivi indicati.

#### Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

#### Art. 6 – Allegati parte integrante e sostanziale

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati che vengono sottoscritti dalle parti per prova di piena conoscenza, accettazione e impegno a porre in essere integralmente:

il capitolato speciale descrittivo prestazionale d'appalto (allegato 1);

l'offerta economica presentata da ..... (allegato 2);

l'offerta tecnica presentata da ..... (allegato 3);

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (allegato 4);

#### Art. 7 - Pagamenti

La liquidazione della fattura è disposta, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini quantitativi e qualitativi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nel progetto tecnico presentato, nonché previo accertamento di quanto normativamente previsto in relazione ai versamenti contributivi e assicurativi.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che verranno emesse con cadenza mensile, distinte per struttura protetta di via S. Agostino, Centro Diurno Micesio e Residenza I Faggi.

L'Appaltatore renderà tempestivamente note le variazioni delle modalità di pagamento indicate all'avvio dell'appalto.

Le fatture possono essere ricevute esclusivamente in formato elettronico e devono riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG).

#### Art. 8 - Penalità

Eventuali inadempienze alle prescrizioni di capitolato, così come migliorate ed implementate dall'offerta tecnica dell'appaltatore, saranno contestate per iscritto. L'appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui dette controdeduzioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'appaltatore non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine predetto, sarà applicata la penale prevista.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'appaltatore.

Qualsiasi procedura di contestazione dovrà essere definita entro e non oltre 30 gg. dalla avvenuta notizia del fatto, pena la sua insussistenza.

L'applicazione della penale avverrà in modo automatico mediante emissione di nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.

La penale verrà detratta dall'importo della prima fattura posta in liquidazione successivamente alla definizione della contestazione. Nel caso in cui i corrispettivi non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali applicate, la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Le penalità e i relativi importi sono quelle elencate all'art. 31 del capitolato speciale descrittivo prestazionale

#### Art. 9 – Risoluzione per inadempimento e recesso

L'Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso l'Azienda avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Azienda senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da

parte dell'A.S.P.;

- nei casi di cui agli articoli del capitolato concernenti la seguente intestazione: obblighi in materia di tutela dei lavoratori, responsabilità per infortuni e danni, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei servizi.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire all'Azienda tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/16, l'Azienda si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### Art. 10 – Sospensione dei servizi

L'appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'appaltatore.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Azienda procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Azienda e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

L'erogazione dei servizi di cui al presente contratto deve essere sempre garantita anche in caso di sciopero, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale, e non potrà venire soppressa o ridotta.

Art. 11 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico dell'appaltatore. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 – Controversie e Foro competente

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Azienda ASP e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Per le eventuali controversie inerenti l'appalto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile, le parti convengono, di comune accordo, che sarà competente il Foro di Udine.

ASP La Quiete .....

Il Direttore Generale .....

..... .....